

LOTTA AL *CORONAVIRUS*. LA COMMISSIONE INTRODUCE NUOVE MISURE IN AMBITO SOCIO-ECONOMICO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 13 marzo 2020, la Commissione ha delineato le nuove misure necessarie per far fronte all'impatto socio-economico del *coronavirus* nell'Unione¹. Più particolarmente, si tratta di iniziative che si collocano nel solco dei recenti tentativi delle istituzioni europee di fornire un sostegno concreto agli Stati Membri attraverso un approccio onnicomprensivo incentrato sulla cooperazione reciproca².

Poiché il bilancio dell'Unione è piuttosto limitato, la principale risposta fiscale nella lotta al *coronavirus* dovrà necessariamente essere fornita dai bilanci nazionali degli Stati Membri. Le norme europee in materia di aiuti di Stato³ infatti, così come delineate negli Orientamenti della Commissione⁴, consentono agli Stati Membri di intraprendere azioni rapide ed efficaci a sostegno dei cittadini e delle piccole e medie imprese (*Small and Medium enterprises*, SMEs) in difficoltà.

¹ Com. Comm. COM (2020) 112 final del 13.03.2020, Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak.

² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ L'articolo 107 TFUE dispone: "... Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione..."

⁴ Com. Comm., Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, GUUE C 249 del 31.07.2014.

Normalmente, le società che hanno già ricevuto tale sostegno negli ultimi 10 anni non potrebbero beneficiare di ulteriori aiuti, onde evitare il salvataggio o la ristrutturazione allo scopo di mantenere le imprese artificialmente in vita (c.d. principio di “aiuto *una tantum*”). Tuttavia, la Commissione è pronta a riconoscere delle eccezioni data l'imprevedibilità della crisi *coronavirus*, che di recente è stato classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (*World Health Organization*, WHO) come “pandemia”⁵. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, l'impatto del *virus* è di natura tale da rendere possibile il ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare ulteriori misure di sostegno per porre rimedio ad una grave turbativa dell'economia di uno Stato Membro. Ciò è stato confermato anche dalla Presidente della Commissione *Ursula von der Leyen*, che ha assicurato la massima flessibilità nell'applicazione del Patto di Stabilità e della normativa sugli aiuti di Stato⁶.

In secondo luogo, la Commissione proporrà al Consiglio di sfruttare la flessibilità del Quadro fiscale dell'Unione e del Patto di Stabilità e Crescita (*Stability and Growth Pact*, SGP)⁷ per attuare le misure necessarie per contenere l'epidemia e mitigarne gli effetti socio-economici negativi. Più particolarmente, poiché il *coronavirus* rientrerebbe nella definizione di “evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato”⁸, a quest'ultimo verrebbe garantita la possibilità di superare il valore di riferimento per il disavanzo pubblico e prevedere spese eccezionali in *deficit*. La Commissione, inoltre, proporrà al Consiglio di adeguare gli sforzi fiscali richiesti dagli Stati Membri, in modo da tenere conto delle situazioni specifiche dei singoli Paesi in caso di crescita negativa o cali di produzione.

Infine, la Commissione ha varato l'iniziativa di investimento in risposta al *coronavirus* (*Coronavirus Response Investment Initiative*, CRII)⁹, una proposta che mira a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei Fondi Strutturali e di Investimento Europei¹⁰. Al fine di raggiungere l'ammontare previsto, pari a circa 37 miliardi di euro, la Commissione propone al Parlamento e al Consiglio di svincolare circa 8 miliardi di euro di liquidità. Inoltre, la Commissione propone di rinunciare all'obbligo annuale di chiedere il rimborso dei prefinanziamenti non spesi per i fondi europei. In questo modo, gli Stati Membri saranno in grado di utilizzare gli importi non recuperati nel 2020 per accelerare gli investimenti da destinare alla lotta contro il *coronavirus*.

16 marzo 2020

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁶ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁷ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁸ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, GUUE L 209 del 02.08.1997. L' articolo 2 del Regolamento al paragrafo 1 dispone: “... Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica. Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica...”.

⁹ Com. Comm. COM(2020) 113 final del 13.03.2020, Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013, Regulation (EU) No 1301/2013 and Regulation (EU) No 508/2014 as regards specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak.

¹⁰ Più particolarmente si tratta del Fondo europeo di sviluppo regionale (*European Regional Development Fund*, ERDF), del Fondo sociale europeo (*European Social Fund*, ESF), del Fondo di coesione (*Cohesion Fund*, CF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo (*European agricultural fund for rural development*, EAFRD) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (*European maritime and fisheries fund*, EMFF). Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com